

Avv. Raffaele Cappiello
Via San Sebastianello, 6
00187 Roma
Tel. 06/6793523 – Fax 06/6793540
mail: rcappiello@rcstudio.eu
pec: raffaelecappiello@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVI Specializzata in Materia di Imprese

(N.R.G. 7847/2024 – G.R. Dott.ssa Mazzaro – ud. 22.01.2025)

Memoria di costituzione

Per la **Grande Oriente D'Italia Palazzo Giustiniani** (C.F. e P.I.V.A. 03936001001), con sede in Roma, Via San Pancrazio n. 8, Villa "Il Vascello" (di seguito, per brevità, anche solo la "**GOI**"), in persona del curatore speciale ex art 78 c.p.c. avv. Raffaele Cappiello, nominato con provvedimento del 27 novembre 2024 ([all. 1](#)), rappresentata e difesa dal medesimo avv. Raffaele Cappiello (C.F. CPPRFL68P17H501Y), ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dello stesso in Roma, Via San Sebastianello 6.

L'avv. Cappiello dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al seguente indirizzo pec: raffaelecappiello@ordineavvocatiroma.org e/o fax 06/6793540

Nei confronti

dei dott.ri **Leo Taroni** (C.F. TRNLEO48B18H199D), **Andrea Zucconi** (C.F. ZCCNDR62R24G388N), **Giuseppe Paino** (C.F. PNAGPP57E07H224G), **Danilo Mourglia** (C.F. MRGDNL56S26E625K), **Luigi Carlucci** (C.F. CRLLGU48P25A662D), **Silverio Magno** (C.F. MGNSVR48P25F158X),



Luca Templari (C.F. TMPLCU61M08F656C), con il prof. avv. Pieremilio Sammarco ed il Prof. Avv. Alessandro de Belvis

- reclamanti

Nonché nei confronti

del gen. **Marco Boccacci** (C.F. BCCMRC62S03H501H), del dott. **Stefano Lami** (C.F. LMASFN49T25E625M), con l'avv. Marco Panone

-interventuti

* * * * *

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. SUL GIUDIZIO DI MERITO E SULLA PRECEDENTE FASE CAUTELARE	4
3. SULLA AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE CAUTELARI FORMULATE DAI RICORRENTI.....	8
4. SULLA FONDATEZZA DELLE RICHIESTE CAUTELARI FORMULATE DAI RICORRENTI.....	14

N.B. Il presente atto è “navigabile” ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14, contenendo un indice sommario, riferimenti incrociati e collegamenti ipertestuali agli allegati in esso richiamati (è sufficiente salvare l’atto e tutti gli allegati al suo deposito nella medesima cartella e poi cliccare sulla parte di testo sottolineata in blu per aprire i documenti ivi richiamati; per navigare all’interno del documento è possibile cliccare tenendo tenuto il tasto ctrl sui riferimenti incrociati anch’essi in blu o, dal sommario, sui paragrafi di interesse)

* * * * *



1. PREMESSA

1.1. Con reclamo presentato ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., i dott.ri Leo Taroni, Andrea Zucconi, Giuseppe Paino, Danilo Mourglia, Luigi Carlucci, Silverio Magno e Luca Templari (di seguito, congiuntamente, anche solo i “**Ricorrenti**”) hanno impugnato il decreto n. 221/2024 del 14 agosto 2024 (n.r.g. 31262-1/2024, Sezione Feriale Promiscua, G.R. Dott. Scerrato, di seguito anche solo il “**Decreto di Inammissibilità**”; [all. 2](#)) con il quale l'intestato Tribunale ha dichiarato inammissibili le richieste di sospensione cautelare degli atti finali del procedimento elettorale svoltosi in data 3 marzo 2024 (di seguito, per brevità, anche solo le “**Elezioni**”) per le cariche di Gran Maestro (di seguito, per brevità, anche solo “**GM**”) e dei Grandi Dignitari della GOI.

1.2. Varrà, peraltro, sin da subito rilevare come i fatti in esame nella presente sede abbiano formato oggetto di un diverso giudicato da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale il quale – nell'ambito di un parallelo procedimento promosso ai sensi dell'art. 23, co. 3, c.c., da altri associati rispetto ai Ricorrenti, ma relativo alle medesime Elezioni (Trib. Roma, n.r.g. 34800-1/2024, G.R. Dott. Manzi, [all. 3](#)) – ha accolto le promosse istanze cautelari (v. *infra* § 4.5.).

1.3. È, d'altronde, proprio alla luce di tale ultimo provvedimento che i Ricorrenti – constata l'incerta “*individuazione dell'attuale Rappresentante*”



Legale che abbia legittimazione a costituirsi nel presente giudizio per il GOI”

– hanno richiesto, ed ottenuto, con provvedimento reso all’udienza del 27 novembre 2024, la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.

1.4. Con il presente atto si costituisce, pertanto, in persona del nominato curatore speciale, la GOI che, per le ragioni in appresso esplicitate, ritiene di aderire alle richieste formulate dai Ricorrenti.

1.5. Tanto premesso, nelle pagine che seguono, attesa la natura devolutiva del presente procedimento si procederà – dopo una sintetica ricostruzione delle domande attivate dai Ricorrenti in sede di merito e nella precedente fase cautelare (v. *infra* § 2) – ad illustrare, nell’ambito della fase di giudizio rescindente, le ragioni sottese all’ammissibilità delle domande cautelari articolate dai Ricorrenti (v. *infra* § 3) per poi dedurre, nell’ambito del giudizio rescissorio, i motivi utili per il loro accoglimento (v. *infra* § 4).

* * * * *

2. SUL GIUDIZIO DI MERITO E SULLA PRECEDENTE FASE CAUTELARE

2.1. Con atto di citazione del 22 luglio 2024 (Trib. Roma, sez. XVI, n.r.g. 31262/2024, di seguito anche solo il “**Giudizio di Merito**”, [all. 4](#)), i Ricorrenti hanno contestando la validità delle Elezioni, richiedendo – con conclusioni che è opportuno citare testualmente per le ragioni successivamente esplicate (v. *infra* § 3.4.) – quanto in appresso:

“**A)** in via preliminare e d’urgenza:



1) sospendere con effetto immediato l'efficacia della delibera di cui al Verbale CEN del 9.3.2024 del Grande Oriente d'Italia ed il conseguente Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all' "insediamento del Gran Maestro e dei Grandi dignitari" ed ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente;

2) nominare un amministratore giudiziario, ovvero altra figura ritenuta idonea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del patrimonio del GOI, affidandogli tutte le funzioni necessarie all'espletamento di tale incarico;

B) nel merito:

3) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione ABRUZZO, annullare la decisione della CEN di invalidare le 28 schede contestate dall'UEC Abruzzo per il vizio in narrativa, ed annullare la decisione della CEN che ha determinato le cifre elettorali delle Liste nn. 1 e 2 come da verbale in data 9-10 marzo 2024, e per l'effetto e pertanto assegnare nella Circoscrizione Abruzzo ulteriori 27 voti validi alla Lista n. 1/Leo Taroni, ed un ulteriore voto valido alla Lista n.2/Antonio Seminario, determinando conseguentemente le nuove cifre elettorali della Circoscrizione Abruzzo in ragione di 106 voti alla Lista n. 1/Leo Taroni, di 127 voti alla Lista n. 2/Antonio Seminario, ferme le cifre della Lista n.3/La Pesa (3 voti), e delle schede bianche (2);

4) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione LOMBARDIA, annullare la decisione della CEN di invalidare le 137 schede con tagliandino antifrode attaccato già validamente scrutinate dall'unanime UEC Lombardia ed annullare la decisione della CEN che ha determinato le nuove cifre elettorali delle Liste nn. 1, 2 e 3 come da verbale



in data 9-10- marzo 2024, e per l'effetto, conseguentemente riassegnare nella Circoscrizione Lombardia ulteriori 117 voti validi alla Lista.n.1/Leo Taroni, 12 voti validi alla Lista n.2/Antonio Seminario, e 6 voti validi Lista n.3/Pasquale La Pesa (e due schede bianche) e quindi confermare conseguentemente le cifre elettorali della Circoscrizione Lombardia in ragione di quanto aveva scrutinato l'UEC Lombardia, ovvero 829 voti validi alla Lista n. 1/Leo Taroni, 303 voti validi alla Lista n. 2/Antonio Seminario, 44 voti validi alla Lista n.3/La Pesa, nonché 4 schede nulle e 6 schede bianche;

5) previo ricalcolo degli esiti elettorali del Collegio Elettorale della regione SICILIA, annullare la decisione della CEN di convalidare lo scrutinio delle schede votate nelle sezioni di Palermo e/o di Enna, nonché di annullare la decisione della CEN di convalidare l'intero coacervo del suffragio siciliano e la decisione di confermare le cifre elettorali per i voti assegnati dall'UEC Sicilia in ragione di 427 voti validi alla Lista n. 1/Leo Taroni, 895 voti validi alla Lista n. 2/Antonio Seminario, 24 voti validi alla Lista n.3/La Pesa, nonché 3 schede nulle e 6 schede bianche e per l'effetto - rideterminare le cifre elettorali nazionale detraendo 427 voti validi alla Lista n. 1/Leo Taroni, 895 voti validi alla Lista n. 2/Antonio Seminario, e 24 voti validi alla Lista n.3/La Pesa;

6) conseguentemente, rideterminare le cifre elettorali nazionali in ragione di 6.067 voti validi per la Lista n. 1/Leo Taroni e di 5.486 voti validi per la Lista n.2/Antonio Seminario, ed in subordine per il caso in cui siano accolte le istanze sub Collegi elettorali Abruzzo, Lombardia e Sicilia che precedono;- di 6.482 voti validi per la Lista n.1/Leo Taroni e di 6.381 voti validi per la Lista n.2/Antonio Seminario, per il caso in cui siano accolte le istanze sub Collegi



elettorali Abruzzo e Lombardia che precedono, e quindi provvedere alla declaratoria di avvenuta elezione del Dott. Leo Taroni a Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani, nonché di tutti gli altri componenti della Lista nelle rispettive cariche”.

2.2. Le medesime conclusioni sono state rassegnate nella precedente fase cautelare, con ricorso del 25 luglio 2024 ([all. 5](#)), nonché nell’atto di intervento del 22 ottobre 2024 depositato dai sig.ri Marco Boccacci e Stefano Lami ([all. 6](#)).

2.3. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Giudice della precedente fase cautelare, valutando i soli profili preliminari, ha dichiarato inammissibile le domande promosse affermando:

- a. con riferimento alla richiesta di nomina di un amministratore giudiziario, che il Tribunale può “in base all’art. 23 c.c., incidere sull’atto dell’ente, ma non può sostituire allo stesso un altro atto o un altro provvedimento, la cui adozione è rimessa agli organi dell’ente secondo le norme interne, mentre nel frattempo, nel caso di sospensione della deliberazione di nomina di nuovo organo, si determina una situazione di prorogatio dei poteri dell’organo rappresentativo uscente”;
- b. con riguardo alla richiesta di sospensiva, che gli atti espressamente impugnati risultano proceduralmente precedenti (*i.e.* delibera di cui al Verbale C.E.N. del 9 marzo 2024 del GOI) e successivi (*i.e.* Decreto nr. 1 A/s del 5-6 aprile relativo all’ “insediamento del Gran Maestro e



dei Grandi dignitari”) rispetto “atto di formale proclamazione, come atto finale della procedura elettorale” che avrebbe dovuto formare “oggetto di specifica impugnazione e nel caso di specie, allo stato, manca detta impugnazione”.

2.4. Se le conclusioni rassegnate nel passaggio di cui alla precedente lettera a. non sembrano revocabili in dubbio, altrettanto non si può ritenere con riferimento all’affermazione di cui alla precedente lettera b. ed anzi, si ravvisano i profili di censura illustrati nel paragrafo seguente.

* * * * *

3. SULLA AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE CAUTELARI FORMULATE DAI RICORRENTI

3.1. Al fine di dimostrare l’ammissibilità delle richieste cautelari avanzate dai Ricorrenti, è necessario ricordare come il sistema elettorale del GOI sia disciplinato dal Regolamento dell’Ordine (*i.e.* “Antichi doveri e regolamento dell’Ordine”, di seguito anche solo il “**Regolamento**”, [all. 7](#)).

Per quanto di interesse nella presente sede, giova rilevare come le elezioni del Gran Maestro e dei Membri Effettivi della Giunta, siano previste al Capo III, Sezione I, artt. 108 ss.

Il procedimento, in sintesi, è articolato sulla base dei seguenti passaggi:

- con decreto il GM in carica indice le elezioni “che si svolgeranno contestualmente ed a lista bloccata mediante un turno di votazione” (art. 108);



- con il medesimo decreto il GM dispone che i Collegi Circoscrizionali¹ provvedano alla elezione dei componenti della Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N.) (art. 109);
- Il GM emette decreto di prima convocazione della C.E.N. ed autorizza la presentazione, mediante deposito in Gran Segreteria, delle proposte di candidatura alla carica di Gran Maestro ed alle cariche di Membri Effettivi della Giunta (art. 109). Le condizioni di eleggibilità di ogni candidato alla carica di GM sono verificate dalla C.E.N. (art. 111);
- "Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, entro venti giorni dal ricevimento del verbale di verifica trasmessogli dalla C.E.N. secondo l'art. 111, comunica alle Logge della Comunione i nominativi dei Candidati alla carica di Gran Maestro e di Membri Effettivi della Giunta da essi rispettivamente presentati.

Invia contestualmente ai Collegi Circoscrizionali, con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per le votazioni, le schede elettorali, debitamente vidimate, contenenti in rettangoli uguali il cognome ed il nome in neretto del candidato alla carica di Gran Maestro e, di seguito, in corsivo i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di Membro della Giunta inscindibilmente a lui collegati, ed i piè di lista delle singole Logge; invia, altresì, le schede necessarie per l'eventuale ballottaggio. La elezione

¹ Ai sensi del Regolamento. Il territorio italiano è ripartito in Circoscrizioni Massoniche, di regola coincidenti con le Regioni, e queste, a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge (art. 47).

I Collegi Circoscrizionali sono Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione (art. 48).



- avviene in un unico giorno e tutti i Fratelli Maestri in regola con il Tesoro potranno esprimere il loro voto nella sezione elettorale costituita presso l'Oriente" (art. 112);
- presso ogni Collegio Circoscrizionale si costituisce l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, composto dal Presidente del Collegio (o un suo delegato), dall'Oratore e da cinque Maestri Venerabili eletti dallo stesso Collegio (art. 112 bis);
 - l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, convocato dal suo Presidente procede all'apertura delle buste trasmesse dai Presidenti delle sezioni elettorali ed allo scrutinio dei voti. terminate le operazioni, l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale redige un verbale con le cifre elettorali delle varie liste e lo invia alla C.E.N., unitamente alle schede votate nelle sezioni elettorali della circoscrizione, a quelle non votate, alle bianche, alle nulle, a quelle contestate ed ai piè di lista firmati dai votanti (art. 113);
 - **"la C.E.N., convocata dal Gran Maestro in carica o da chi lo sostituisce, procede entro sette giorni all'apertura delle buste pervenute, risolve eventuali contestazioni, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redige apposito verbale e lo comunica immediatamente al Gran Maestro"** (art. 114);
 - **"durante la Gran Loggia il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa**



solenne. Il Gran Maestro eletto insedia i Grandi Dignitari eletti e ne riceve la promessa solenne” (art. 115).

3.2. Orbene, come ricordato nel precedente paragrafo, secondo il Decreto di Inammissibilità, avendo i Reclamanti richiesto la sospensiva cautelare del verbale predisposto dalla Commissione Elettorale Nazionale in data 9 marzo 2024 – con il quale è stato rilevato che “la lista n. 2, avendo conseguito il 46,09% dei voti validi, risulta aver superato la soglia del 40% dei voti validi su base nazionale a norma dell’art. 114 Reg. Grande Oriente d’Italia” – e del decreto di insediamento – con il quale il GM neo eletto ha insediato i Grandi Dignitari eletti e ne ha ricevuto la promessa solenne – le istanze cautelari non sarebbero ammissibili in quanto non direttamente rivolte all’atto di proclamazione del GM.

3.3. Siffatta conclusione, come anticipato, deve essere censurata, potendosi eccepire che i Ricorrenti hanno chiesto la sospensione della “delibera di cui al Verbale CEN del 9.3.2024 del Grande Oriente d’Italia” ed **“ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente”**.

Per quanto sopra ricostruito non appare revocabile in dubbio che la proclamazione del GM sia un atto conseguente alle decisioni assunte dal CEN ai sensi dell’art. 114 del Regolamento.

Il passaggio appare invero particolarmente evidente se si considera il tenore letterale dell’art. 115 del Regolamento ai sensi del quale, come osservato



“durante la Gran Loggia il **Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro** e ne riceve la promessa solenne”.

Ne consegue che, utilizzando la nomenclatura tipica del diritto amministrativo, ma con valenza generale ed applicabile anche in questa sede, le decisioni assunte dalla CEN, formalizzate nell'impugnato verbale del 9 marzo 2024, non possano essere qualificate quale mero atto preparatorio – che, in quanto tale è un atto endoprocedimentale privo di autonoma rilevanza giuridica e, quindi, improduttivo di effetti giuridici propri – bensì quale atto presupposto, ossia un atto esoprocedimentale, collegato funzionalmente con l'atto presupponente, e conclusivo di un procedimento autonomo, che rappresenta la base giuridica per iniziare un successivo e diverso procedimento destinato a concludersi con il provvedimento finale che lo presuppone. Pertanto, esso è produttivo di effetti giuridici propri, che si propagano a prescindere dall'atto conseguente.

Sul punto, è assolutamente pacifico che “l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato” (*ex multis* v. Cons. St., sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922).



Il Decreto di Inammissibilità in proposito si limita ad affermare che “per quanto riguarda la generica impugnazione, anche cautelare, di “...ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente ...”, è evidente la centralità dell’atto di formale proclamazione, come atto finale della procedura elettorale”.

Siffatto rilievo, per quanto ora sinteticamente ricordato, non appare tuttavia affatto dirimente, atteso che il rapporto tra il verbale C.E.N. del 9 marzo 2024 e la proclamazione del GM è un rapporto giuridico di atto presupposto/atto conseguente, con l’implicazione giuridicamente necessitata che la sospensiva del primo comporta la sospensione del secondo.

3.4. Non risulta, peraltro, condivisibile l’ulteriore statuizione contenuta nel Decreto di Inammissibilità, secondo cui “poiché -come detto- il ricorso cautelare ex art. 23/3 c.c. può essere proposto solo in corso di causa e poiché lo stesso deve essere necessariamente coerente con le conclusioni rassegnate nel pendente giudizio di merito, è conseguenziale che, allo stato, l’eventuale provvedimento di sospensione verrebbe a riguardare, qualora fosse accolto il ricorso all’esito dell’esame del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, un atto che non risulta oggetto di impugnazione”.

La richiesta di sospensiva del Verbale C.E.N. del 9 marzo 2024 è, infatti, pienamente coerente con le domande che mirano ad invalidare le decisioni della C.E.N. presenti nel menzionato verbale e, di conseguenza, richiedono un riconteggio dei risultati elettorali (v. *supra* § 2.1.).



* * * * *

4. SULLA FONDATEZZA DELLE RICHIESTE CAUTELARI FORMULATE DAI RICORRENTI

4.1. In ragione di quanto dedotto nel precedente paragrafo si ritiene che, secondo un giudizio rescindente, il Decreto di Inammissibilità, debba essere riformato e, di conseguenza, debba essere valutata, secondo il giudizio rescissorio, la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

4.2. In detta prospettiva, con riguardo al primo dei due presupposti, è d'uopo ricordare che i Ricorrenti hanno denunciato “*gravi illegittimità riscontrate nella fase delle votazioni e dello scrutinio dei voti*” (p. 5 Citazione), riportate nel verbale C.E.N. del 9 marzo 2024 ([all. 8](#)) e ravvisate:

- in generale, nella “errata determinazione della cifra elettorale, come riconducibile a ciascuna lista partecipante alla competizione elettorale, per aver del tutto indebitamente omesso di valutare come corretta attribuzione di voto, espresso da ciascuno degli aventi diritto, quella contenuta in schede elettorali ritenute nulle per la presenza al momento dello scrutinio del talloncino antifrode, non staccato dalla scheda dai componenti del seggio; il tutto, peraltro, in violazione alla costante giurisprudenza sul punto, maturata in materia di elezioni politiche nazionali. Trattasi invero di una mera irregolarità cagionata non dall'elettore bensì dal presidente del seggio ovvero da uno dei suoi collaboratori che è palesemente inidonea ad inficiare la libera espressione di voto”;



- in particolare, nelle illegittime modalità di scrutinio avvenute nelle circoscrizioni:
- **Abruzzo/Molise**, dove la C.E.N. ha “annullato 28 schede che l’UEC aveva dichiarato contestate in ragione del fatto che nella maggior parte di esse il tagliandino antifrode non era stato staccato all’atto della consegna della scheda vergine all’elettore, le 28 schede contestate risultavano regolarmente votate con 27 voti regolari alla Lista. n.1/Leo Taroni, ed un voto regolare alla Lista n. 2/Antonio Seminario. A maggioranza di 8 voti favorevoli e 7 contrari, tutte e le 28 schede sono state definitivamente annullate dalla C.E.N., che ha pertanto determinato la cifra elettorale della Circoscrizione Abruzzo in 79 voti validi alla Lista n. 1/Leo Taroni, e 127 voti validi alla Lista n. 2/Antonio Seminario (oltre gli altri voti come da Verbale/C.E.N.)” (p. 8 Ricorso cautelare);
 - **Lombardia**, dove la C.E.N. ha “ha annullato 137 schede per le quali nell’UEC Lombardia non era mai sorta contestazione. In quella sede infatti, all’esito dello scrutinio, erano stati assegnati tutti i voti validi alle varie liste concorrenti, prescindendo dalla condizione materiale delle schede elettorali, nel senso che tutti i componenti avevano deciso all’unanimità che la presenza del tagliandino antifrode, ancora in uno con la scheda al momento del conteggio dei voti, non costituiva motivo di annullamento dei voti” (p 10 Ricorso cautelare);
 - **Sicilia**, dove la C.E.N. “ha ritenuto valida la votazione siciliana nonostante dal verbale UEC risultasse la mancata corrispondenza nella Sezione di Palermo



tra il numero delle schede votate (410) e il numero delle firme degli elettori votanti (409) e nonostante il plico con le schede votate nella Sezione di Enna sia pervenuto all'UEC con quasi un giorno di ritardo rispetto al termine perentorio previsto" (p. 10 Ricorso cautelare).

Dette contestate condotte hanno determinato, sostengono i Ricorrenti, la erronea proclamazione della Lista n.2/Seminaro, atteso che ove correttamente considerati tutti i voti espressi vincitrice sarebbe stata la lista n. 1/Taroni. Lista di cui fanno parte i Ricorrenti.

4.3. Tali richiamate contestazioni appaiono fondate.

Gli è infatti che, come dedotto dai Ricorrenti, in assenza di diverse previsioni regolamentari, devono essere considerati validi i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare l'organo preposto a presiedere il seggio elettorale.

Tale principio è il solo coerente con il principio di democraticità che, come noto, connota le associazioni (anche non riconosciute).

4.4. Inoltre, come risulta dal verbale del 9 marzo 2024, per la circoscrizione Lombardia la C.E.N. ha escluso 137 voti in assenza, tuttavia, di una specifica contestazione.



Tale esclusione risulta in violazione del Regolamento che, come sopra rilevato, all'art. 114 attribuisce alla C.E.N. il solo compito di "risolve eventuali contestazioni" dovendo, in assenza delle stesse, procedere all'apertura delle buste pervenute e, sulla scorta dei dati pervenuti, determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.

4.5. Peraltro, tali conclusioni, lo si è anticipato, sono state già affermate da Codesto Ecc.mo Tribunale che nel parallelo giudizio cautelare avente ad oggetto i medesimi fatti di causa (Trib. Roma, n.r.g. 34800-1/2024, G.R. Dott. Manzi) ha rilevato:

"la Commissione Elettorale Nazionale del G.O.I., in ragione delle regole strutturali di cui si è dotata, assume la funzione di dare risoluzione alle contestazioni in ambito elettorale verificatesi dinanzi ai singoli uffici circoscrizionali regionali dislocati sull'intero territorio nazionale.

Orbene nel caso di cui è controversia è emerso che sono state contestate dinanzi agli uffici circoscrizionali locali le 28 schede recanti il talloncino antifrode con riferimento alle Regioni Abruzzo/ Molise e sono state per lo stesso motivo contestate le 77 schede inerenti la Sicilia; in entrambi i casi le predette schede sono state annullate dalla C.E.N. del G.O.I. Del pari le 137 schede recanti il talloncino antifrode riferibili alla Regione Lombardia sono state annullate pur non essendo state fatte oggetto di censura ad opera dell'ufficio circoscrizionale locale.



Non vale addurre a fondamento della decisione adottata la necessità di garantire la parità di trattamento essendo di univoca percezione il rilievo che: in difetto di espressa contestazione dell'ufficio circoscrizionale locale (non rilevando la circostanza che la quaestio iuris sia stata ivi fatta oggetto di esame) non è ammesso il sindacato dell'ufficio centrale.

Ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall'ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla C.E.N. del G.O.I. il Dott. Leo Taroni avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi in favore della propria Lista(1) a fronte dei 12 attribuibili alla Lista(2) abbinata al Dott. Antonio Seminario; il che avrebbe dato luogo al seguente computo di voti: Leo Taroni: voti 6433; Antonio Seminario: voti 6383; Pasquale La Pesa: voti 694.

Ove si intendesse muovere all'esame delle ulteriori tematiche occorre osservare che: non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive ed ordinamentali del G.O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di invalidazione del voto espresso, non soccorrendo a tal fine le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa (che, come noto, non sono fonti del diritto); in ogni caso l'errore consistito nell'inserire nell'urna la scheda senza rimuovere il talloncino antifrode non è ascrivibile all'elettore, ma all'ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all'esito della espressione del diritto di voto;

deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale (i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso.



in definitiva l'operato degli elettori, i quali hanno espresso liberamente il voto, non può essere fatto oggetto di censura non essendo rimesso agli stessi l'adempimento di rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell'involucro di raccolta".

4.6. Con riferimento al presupposto del *periculum in mora*, il provvedimento in ultimo citato ha, inoltre, ravvisato "la esistenza di gravi motivi al fine di privare provvisoriamente di efficacia le delibere adottate atteso che, in ragione dei plurimi profili di illegittimità prima facie delibati, deve prevalere sull'esigenza di protrazione della gestione della attività associativa il profilo valoriale della estrinsecazione della stessa in adempimento di un valido processo elettorale".

Anche tale conclusione, ad avviso della scrivente difesa, dovrà essere confermata nella presente sede.

Nelle more del giudizio di merito vi è, infatti, il pericolo che la GOI sia presieduta da un Gran Maestro – che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento "esercita tutte le attribuzioni di carattere tradizionale nell'osservanza e nell'ambito della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine; rappresenta il Grande Oriente d'Italia presso le Comunioni Massoniche Estere e nel Mondo profano" – proclamato all'esito di elezioni invalide.

* * * * *

Per tutte le sopramenzionate ragioni, la Grande Oriente D'Italia Palazzo Giustiniani, come sopra rappresentata e difesa, in riforma al decreto n.



221/2024 del 14 agosto 2024 (n.r.g. 31262-1/2024, Sezione Feriale Promiscua, G.R. Dott. Scerrato),

CHIEDE

All'ecc.mo Collegio adito di sospendere ai sensi dell'art. 23, co. 3, c.c. l'efficacia:

- delle delibere adottate dalla C.E.N. con verbale del 9 marzo 2024, statuenti sui criteri per l'annullamento delle schede votate e sull'attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l'elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;
- il conseguente atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario, adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché il decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024”.

* * * * *

Si deposita in copia:

1. [Decreto di nomina curatore speciale del 27 novembre 2024;](#)
2. [Decreto n. 221/2024 del 14 agosto 2024;](#)



3. [Ordinanza del 25 ottobre 2024;](#)
4. [Atto di citazione del 22 luglio 2024;](#)
5. [Ricorso cautelare del 25 luglio 2024;](#)
6. [Atto di intervento del 22 ottobre 2024;](#)
7. [Antichi doveri e regolamento dell'Ordine;](#)
8. [Verbale C.E.N. 8 marzo 2024.](#)

* * * * *

Roma, 12 dicembre 2024

avv. Raffaele Cappiello

